

SENATO DELLA REPUBBLICA
— VII LEGISLATURA —

(N. 439-A)

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE GUI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1977

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 876,
concernente assistenza straordinaria in favore dei connazionali
rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e nel 1976

Comunicata alla Presidenza il 28 gennaio 1977

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento di cui si propone all'Assemblea l'approvazione non richiede particolari illustrazioni.

Esso mira a convertire in legge il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 876, con il quale il Governo, in via eccezionale e transitoria, provvede al pagamento di vitto ed alloggio in alberghi e pensioni assunto dalla Regione Lazio sino al 30 aprile 1976 per l'assistenza straordinaria praticata ai connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e 1976, i quali non hanno potuto trovare autonoma sistemazione dopo i primi 45 giorni di assistenza a carico dello Stato, prevista dalle norme vigenti.

Come rileva la relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione, in seguito ai noti eventi bellici verificatisi in Asmara sono rimpatriati dall'Eti-

pia oltre 3.200 connazionali, dei quali 2.800 circa sono affluiti prevalentemente in Roma.

La notevole concentrazione nella capitale ha determinato un gravissimo impegno finanziario da parte della Regione Lazio che si è venuta a trovare nella singolare condizione di dover far fronte quasi da sola, per un periodo che si è protratto oltre ogni normale previsione, alle esigenze dei connazionali costretti al rimpatrio. L'onere complessivo dell'assistenza alberghiera nel Lazio per gli anni 1975 e 1976 ammonta a 2 miliardi di circa, di cui 500 milioni già erogati dalla Regione Lazio ai titolari degli alberghi.

Dovendosi ritenere legittimo un adeguato, anche se eccezionale, intervento finanziario dello Stato, la Commissione propone che il decreto-legge venga rapidamente convertito in legge.

GUI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

19 gennaio 1977

La Commissione Bilancio e Programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

CIFARELLI

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Articolo unico.

E convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 876, concernente assistenza straordinaria in favore dei connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e nel 1976.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Identico.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 876, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre un finanziamento straordinario per fronteggiare gli oneri assunti dalla Regione Lazio per l'assistenza ai connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e nel 1976;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, in eccedenza al periodo massimo di ospitalità previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, al pagamento, per il tramite delle competenti prefetture, delle spese di vitto ed alloggio in alberghi e pensioni assunte dalla Regione Lazio sino al 30 aprile 1976, per l'assistenza straordinaria praticata ai connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e 1976, i quali non hanno potuto trovare autonoma sistemazione dopo il periodo previsto dalle norme vigenti.

Art. 2.

All'onere di cui al presente decreto, determinato in lire 1.500 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO